

STATUTO

**RISORSE IMPRESA SOCIALE
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AREZZO AR VIA MONTE CERVINO
8/A

Numero REA: AR - 210579

Codice fiscale: 02414550513

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-11-2024 - Statuto completo	2
--	---

"STATUTO della **"RISORSE IMPRESA SOCIALE S.R.L."**

Art. 1) E' costituita, ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017 n. 112,
una società a responsabilità limitata denominata:

"RISORSE IMPRESA SOCIALE S.R.L.".

Art. 2) La società ha sede nel Comune di Arezzo (AR).

Art. 3) La società esercita in via stabile e principale
un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di
lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, adottando modalità di gestione responsabili e
trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei
lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati
alla sua attività.

La Società svolgerà servizi strumentali alle imprese sociali o
ad altri Enti del Terzo Settore. Inoltre svolgerà consulenze e
servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel
mercato del lavoro di persone svantaggiate.

In particolare la Società svolgerà - potendo utilizzare anche
contributi di terzi, di altre società e di professionisti - le
seguenti attività:

- * fornitura di servizi generali per la gestione e
l'organizzazione di Risorse Umane;
- * fornitura di servizi di recruiting e selezione del personale
e monitoraggio dell'inserimento dei lavoratori in azienda;
- * consulenza per l'analisi e il dimensionamento degli organici
e la progettazione della microstruttura (posti di lavoro,
compiti e mansioni) e della macrostruttura (organigramma,
funzioni e responsabilità);
- * definizione della pianificazione delle risorse umane in base
agli obiettivi aziendali;
- * analisi dei fabbisogni formativi e progettazione di percorsi
formativi;

- * analisi e valutazione del personale attraverso l'analisi delle performance e produzione di report;
- * progettazione e gestione di politiche di welfare aziendale;
- * consulenza e supporto per l'analisi del clima interno e del sentiment;
- * consulenza e supporto nella gestione delle relazioni sindacali;
- * consulenza e supporto giuslavoristica, con particolare attenzione al CCNL cooperative sociali;
- * produzione di cedolini paga e tutti gli adempimenti necessarie per conto di imprese sociali, cooperative sociali, associazioni, imprese ecc;
- * fornitura di sistemi di rilevazione presenze e di gestione degli accessi utilizzando sia sistemi di proprietà che di terzi;
- * fornitura di sistemi di visualizzazione delle buste paga per i dipendenti mediante portali web e/o App;
- * progettazione e consulenza per l'attuazione di progetti di politiche attive del lavoro, di inserimento lavorativo e valutazione degli stessi;
- * fornitura di servizi completi o parziali nei settori di contabilità aziendale, amministrazione, controllo e finanza, business intelligence;
- * consulenza per lo svolgimento del controllo di gestione, per la predisposizione dei budget annuali e per la verifica degli stessi;
- * elaborazione di dati, forniti da terzi, di natura contabile, amministrativa, gestionale, previdenziale, anche relativi al personale dipendente;
- * esecuzione delle incombenze burocratiche, contabili, amministrative, fiscali, assicurative, previdenziali e simili a favore di terzi;

* fornitura di software e App di proprietà oppure sviluppati in proprio oppure ancora di proprietà di soggetti terzi per la gestione delle risorse umane.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni o cointeressenze in altre società, enti o consorzi aventi scopo analogo, affine o connesso con il proprio. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Art. 4) La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

Art. 5) Il capitale della società è di **Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero)**, diviso in quote ai sensi di Legge.

Art. 6) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere effettuato in denaro.

Art. 7) Fatta salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482ter

Codice Civile, l'aumento di capitale sociale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte di esso, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci. La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite può essere omissa il deposito nella sede della società dei documenti previsti dall'articolo 2482bis Codice Civile.

Art. 8) Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti. Possono, altresì, essere attribuiti a singoli soci particolari diritti concernenti l'amministrazione della società e la distribuzione degli utili della stessa.

Art. 9) Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte. Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

Art. 10) In caso di decesso di un socio le quote del defunto si trasferiscono di diritto ai suoi eredi o legatari.

Art. 11) Ogni socio che desideri cedere in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, le proprie quote dovrà comunicare tale sua intenzione agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'offerta.

Su tali quote sarà riservato agli altri soci il diritto di prelazione. Nell'offerta dovranno essere specificati il prezzo della cessione, il nominativo dell'eventuale acquirente e tutte le altre condizioni di vendita. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di offerta, gli altri soci potranno comunicare, sempre a mezzo di lettera raccomandata con

avviso di ricevimento, la propria intenzione di esercitare il diritto di prelazione. La mancata risposta sarà considerata rinuncia al diritto stesso.

Qualora più soci intendano esercitare, nei modi e termini di cui sopra, il diritto di prelazione, le quote dovranno esser loro cedute in proporzione a quelle da ciascuno possedute.

Il trasferimento dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni successivi alla rinuncia del diritto di prelazione.

Nelle ipotesi nelle quali non sussista un corrispettivo o lo stesso non sia stabilito in denaro, il corrispettivo della cessione, se non determinato di comune accordo tra le parti, sarà stabilito da un perito nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Arezzo.

Art. 12) Il diritto di recesso compete ai soci nei casi previsti dalla legge. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominato, all'organo di controllo.

La raccomandata dovrà essere inviata a tutti i soggetti sopra indicati entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui è stata iscritta nel Registro delle Imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso.

Art. 13) Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto o escluso, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata e, ove mancanti, in materia di Società per Azioni.

Art. 14) Tutte le decisioni di competenza dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale e sono adottate con deliberazione assembleare.

Art. 15) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per l'adunanza assembleare e dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, all'organo di controllo, con mezzi che garantiscano la ricezione da parte degli interessati ed il relativo riscontro di ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea stessa. In mancanza delle formalità suddette opera il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2479bis Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge.

Le Assemblee possono riunirsi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle condizioni, tutte necessarie, che:

- salvo che si tratti di assemblea tenuta in forma totalitaria ai sensi del presente statuto, siano rispettate le formalità di convocazione in ordine ai luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il verbalizzante;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di svolgere le proprie funzioni ed al verbalizzante di percepire gli eventi e le dichiarazioni oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 16) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal

segretario scelto dal presidente. Nei casi previsti dalla legge ed in quelli in cui il presidente lo ritiene opportuno il verbale è redatto da notaio.

Art. 17) L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, nel numero determinato dalla decisione dei soci. Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato o per il minor tempo di volta in volta stabilito dai soci all'atto della nomina. Gli amministratori sono sempre rieleggibili e possono non essere soci.

La cessazione dalla carica anche di uno solo degli amministratori, da qualunque causa essa dipenda, comporterà la decadenza dell'intero organo amministrativo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2385 del Codice Civile, in quanto applicabile; in tale ipotesi ed in mancanza dell'Organo di Controllo i soci detentori della maggioranza del capitale sociale potranno convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Agli amministratori compete il totale rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico. Ai medesimi possono essere attribuiti compensi annui, gettoni di presenza fissi e/o in percentuale sugli utili netti conseguiti dalla Società. Agli amministratori possono inoltre essere riconosciute delle indennità di fine rapporto, anche in forma assicurativa da accantonare annualmente nei modi consentiti dalla legge.

Art. 18) Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

- a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione;
- b) se l'amministrazione è invece affidata, ai sensi

dell'articolo 2475, terzo comma, del Codice Civile, a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati; in tale caso l'unica persona delegata nei rapporti con gli uffici previdenziali ed assistenziali e comunque con tutte le pubbliche amministrazioni e di conseguenza l'unico responsabile è l'amministratore più anziano di età.

Art. 19) All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Art. 20) Quando non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina, il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente e un eventuale vice presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate con metodo collegiale.

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente ogni volta che lo ritiene opportuno o su domanda di almeno due Amministratori, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con raccomandata spedita ai membri del consiglio e, ove nominato, all'organo di controllo, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, o con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno due giorni prima. Detto avviso dovrà contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare dell'ordine del giorno. La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto di più di due membri, in caso di parità di voti, ha prevalenza la decisione cui accede colui che presiede l'adunanza.

Comunque il Presidente del Consiglio di Amministrazione è

l'unica persona delegata nei rapporti con gli uffici previdenziali ed assistenziali e comunque con tutte le pubbliche amministrazioni e di conseguenza l'unico responsabile.

Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle condizioni, tutte necessarie, che:

- salvo che si tratti di riunione tenuta in forma totalitaria ai sensi di quanto sopra stabilito, siano rispettate le formalità di convocazione in ordine ai luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il verbalizzante;
- che sia consentito al presidente di svolgere le proprie funzioni ed al verbalizzante di percepire gli eventi e le dichiarazioni oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 21) L'amministratore unico o gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

Quando gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al presidente e all'eventuale vice presidente, nonché, per l'esecuzione delle deliberazioni consiliari, a qualunque Consigliere di Amministrazione incaricato per l'oggetto nelle deliberazioni suddette; inoltre agli amministratori delegati, ai direttori ed ai procuratori, qualora nominati, nei limiti ad essi conferiti all'atto della nomina.

In caso di amministrazione affidata a più persone che non

costituiscono il consiglio di amministrazione, a ciascuno degli amministratori spetta la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tale potere in via disgiunta o congiunta è determinato secondo le prescrizioni e limitazioni indicate nell'atto di nomina; in caso di omessa previsione all'atto della nomina, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiunto.

Possono essere nominati institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

Art. 22) Ove imposto dalla legge o comunque ove sia deciso dai soci, è nominato un Organo di Controllo o un Revisore.

L'organo di controllo può essere, a scelta dell'assemblea:

- * monocratico, o

- * pluripersonale, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

All'organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

All'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di legge può essere attribuita anche la revisione legale.

Resta salva la facoltà per la società di nominare un Revisore Legale o una Società di Revisione.

Il Sindaco unico, il Collegio Sindacale e il Revisore, se nominati, durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Art. 23) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e quando lo richiedano

particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

Ciò nel rispetto del d.lgs 3 luglio 2017 n. 112, anche per ciò che concerne i connessi adempimenti.

Art. 24) La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 25) Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori sono devolute all'Assemblea, osservate le disposizioni di Legge.

Art. 26) Le presenti norme relative al funzionamento della società si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Art. 27) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alla disposizioni del Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia.".

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. PRIMO ESERCIZIO

Il primo esercizio sociale si chiuderà il giorno 31 dicembre

2021.

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. NORMATIVA

ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY

I componenti dichiarano di essere esaurientemente informati in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90), e di essere consapevoli delle sanzioni penali previste dalla normativa in esame nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto, se diverso dal cliente, per conto del quale si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale.

Quindi ciascun componente dichiara:

- di non essere persona politicamente esposta (cioè persona fisica che occupa o ha cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche) o suo familiare, e di non trattenere notoriamente stretti legami con persone politicamente esposte;
- che i titolari effettivi dell'operazione corrispondono a quanto dichiarato nel presente atto e a quanto risulta dal Registro Imprese;
- di svolgere le seguenti professioni e attività lavorative:
 - * MECHERI Gabriele, cooperatore;
 - * BUGGIANI Consuelo, cooperatrice;
- che lo scopo della presente operazione è quello risultante dal presente atto, e che non sussistono ulteriori finalità in frode o contrarie a legge, anche ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (sottrazione al pagamento delle imposte).

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del regolamento UE 679/2016 GDPR, le parti, in proprio e/o come rappresentate:

- dichiarano di aver ricevuto da me Notaio tutte le informazioni sulla protezione dei dati personali e di esprimere il consenso al trattamento dei suddetti dati, anche se qualificabili come "categorie particolari di dati personali", ad ogni fine di legge, per cui gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi;
- confermano di aver prestato detto consenso anche in relazione alla fase istruttoria relativa al presente atto (compresa la eventuale comunicazione tramite invio di minute a terzi e quant'altro);
- prestano infine già da ora, fino ad eventuale diversa determinazione scritta da inoltrarmi con lettera raccomandata, il detto consenso anche per il rilascio da parte di me Notaio, di copie del presente atto e/o della fattura relativa alla prestazione professionale, il tutto eventualmente anche in via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, rinunciando ad eccezioni al riguardo.

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. SPESE

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto, ammontanti approssimativamente a euro 1.800 (milleottocento), sono a carico della società.

Il sottoscritto Francesco Nocentini nato a Montevarchi (Ar) il 12/07/1981, c.f. NCN FNC 81L12 F656J dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art.76 del DPR 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.